

N. 1666

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1996

Trasferimento alla regione Umbria dei beni disponibili
e indisponibili dello Stato dell'ex ferrovia concessa
Spoleto-Norcia

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia detiene circa il 70 per cento del patrimonio artistico e architettonico mondiale. Di questo 70 per cento più della metà è ancora di proprietà dello Stato o di enti parastatali. La valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, il rilancio e la riqualificazione urbana delle grandi metropoli, dei nostri centri abitati e delle periferie, passa proprio per il recupero del patrimonio storico culturale e per la valorizzazione dei beni ambientali e naturalistici del nostro paese. Per ottenere questo risultato bisogna prevedere la possibilità, per gli enti locali che lo richiedono, di poter acquisire detti beni per poterli riutilizzare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico o come in questo caso per attività legate al turismo. In questa ottica presento questo disegno di legge che si propone di trasferire alla regione Umbria i terreni dell'ex Ferrovia concessa Spoleto - Norcia, ora di proprietà dello Stato.

Il tracciato di questa ormai ex-ferrovia si sviluppa attraverso uno dei più attraenti paesaggi dell'Umbria. Il passaggio alla regione Umbria permetterebbe di attrezzare questo percorso per attività turistiche ed iniziative culturali tra le più varie. Si va dalle passeggiate alle aree attrezzate per *pic-nic*, ai percorsi di *trekking* e di *mountain bike*, alle gite a cavallo, insomma una serie di attività che potrebbero permettere un richiamo turistico e un indotto di nuovo lavoro. Attivare questo meccanismo permetterebbe anche un lavoro di conservazione dei manufatti (ponti e gallerie) e di cura del tracciato che evitino il degrado di quelle importanti realtà.

La ferrovia Spoleto - Norcia è stata spesa nel 1968 e il servizio ferroviario è stato sostituito, in applicazione del decreto ministeriale n. 2166 del 1968 con un autoservizio stradale parallelo, ex articolo 1, lettera c), legge 2 agosto 1952, n. 1221. Per effetto del suddetto provvedimento i beni dell'ex ferrovia sono stati compresi nel patrimonio

dello Stato secondo le previsioni del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447. Con un atto del 1° settembre 1971, rep. n. 951 è stata conclusa una convenzione fra il Ministero dei trasporti e la società «Spoletina» per la definizione dei rapporti patrimoniali, in base alla quale è stato convenuto che gli impianti e gli immobili ritenuti non necessari all'espletamento del servizio automobilistico sostitutivo dovevano essere alienati con ripartizione del ricavato fra Ministero e Società in proporzione del 73,70 per cento al primo e del 26,30 per cento alla seconda (decreto dei Ministri dei trasporti e delle finanze n. 1540 del 3 dicembre 1971). In particolare all'articolo 1 del richiamato decreto è stato stabilito che gli immobili (beni indisponibili) della ferrovia Spoleto - Norcia necessari per il disimpegno del servizio automobilistico sostitutivo restavano regolati dall'articolo 186 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1447 del 1912 e dall'articolo 6 dell'atto di concessione del 31 agosto 1912, mentre invece per gli altri immobili e impianti (beni disponibili) è stata prevista l'alienazione il cui ricavato sarebbe stato ripartito nella misura sopra indicata. Per quanto riguarda i beni disponibili la Regione Umbria con la legge regionale 27 aprile 1990, n. 28, ne aveva disposto l'acquisizione prevedendo lo stanziamento complessivo di lire 300.000.000 per l'acquisto della parte di proprietà dello Stato. Il Ministero delle finanze con la nota del 10 marzo 1992, n. 27085 faceva presente però che la vendita poteva avvenire sulla base del prezzo corrispondente al valore attuale e non al prezzo ed al valore attribuito dall'Ufficio tecnico erariale con relazione del 1969.

Con questo disegno di legge ci si prefigge ora di attivare il trasferimento alla regione Umbria affidando ad una apposita convenzione le modalità con cui regolare gli oneri esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero delle finanze è autorizzato a trasferire alla regione Umbria i beni demaniali già pertinenti alla ferrovia in concessione Spoleto-Norcia, nonché i rapporti attivi e passivi di cui ai decreti ministeriali n. 2166 del 1968 e n. 1540 del 1971.

2. Il trasferimento è effettuato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, previa verifica, da parte degli uffici tecnici erariali, dell'avvenuta cessazione dell'impiego dei beni stessi per le finalità originarie.

3. Il passaggio alla regione degli oneri e dei pesi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è regolato sulla base di una convenzione tra la regione stessa e il Ministero delle finanze.

